

**CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE PER
L'UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DEL REPERTORIO OLAF**

Rilasciate a

..... con sede in capitale sociale, iscritta al Registro delle Imprese di al n., codice fiscale e Partita IVA rappresentata da nella qualità di legale rappresentante, qui di seguito Licenziataria.

Premesso che

- La Licenziataria svolge in Italia attività di comunicazione al pubblico in tecnica digitale di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità.
- La Licenziataria intende utilizzare opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE nonché degli Organismi di Gestione Collettiva e delle eventuali Entità di Gestione Indipendente da essa rappresentate (di seguito "repertorio OLAF di SIAE") nel palinsesto dei seguenti canali e relative versioni shiftate (TS):

- a)
 - b) *[inserire denominazioni canali al momento del rilascio]*
 - c)
- Detti canali sono diffusi in forma codificata in forma non codificata.
 - La Licenziataria svolge non svolge attività di gestore di piattaforma a pagamento che include, oltre ai canali editi dalla Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva,

La Licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:

CAPO I

Premesse e allegati

Articolo 1.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.

CAPO II

Autorizzazioni concesse, repertorio e compenso

Articolo 2.

Con la presente Licenza, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 16 bis, 61 e 180, SIAE concede alla Licenziataria, per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in Premessa, fatta salva la necessità di acquisire l'espresso consenso dell'autore o dei suoi aventi causa ai sensi del successivo art. 10, l'autorizzazione:

a) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE e utilizzate dal vivo;

b) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, registrate su supporti di qualsiasi tipo (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore);

c) alla registrazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale, a propria cura o a cura di terzi, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (esclusa comunque la registrazione in "opere cinematografiche e assimilate" di cui agli artt. 44-50 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni);

d) alla rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, dal vivo o mediante l'uso di registrazioni effettuate legittimamente anche da terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: la rappresentazione o recitazione (i) sia organizzata direttamente dalla Licenziataria o tramite soggetti terzi di cui la Licenziataria stessa si avvalga; (ii) si svolga negli studi della Licenziataria o in studi di terzi di cui la Licenziataria si avvalga, o ancora si svolga in luogo aperto ed accessibile, ma in ogni caso a condizione che l'accesso del pubblico nei detti studi o luoghi aperti sia gratuito e avvenga nei ristretti limiti delle esigenze funzionali del programma.

La predetta autorizzazione non si estende ad altre forme di pubblica rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE effettuate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nel corso di manifestazioni

pubbliche ovvero a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere da SIAE preventivamente e separatamente autorizzate.

Articolo 3.

La presente Licenza comprende inoltre l'autorizzazione per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in Premessa:

- a) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE via satellite, a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella in tecnica digitale ai sensi dell'art. 2, a condizione che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12;
- b) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella in tecnica digitale ai sensi dell'art. 2;
- c) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, in modalità *catch up*, da intendersi quale servizio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente i programmi entro i sette giorni successivi alla loro prima diffusione televisiva, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- d) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE attraverso eventuali altri mezzi di diffusione di cui la Licenziataria sia titolare o abbia comunque la disponibilità, con esclusione delle fattispecie specificatamente disciplinate dagli artt. 4 e 5 ed alle seguenti condizioni:
 - la comunicazione al pubblico delle opere - in forma integrale o parziale - venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*) con quella in tecnica digitale autorizzata ai sensi dell'art. 2;
 - i ricavi connessi all'utilizzazione attraverso detti eventuali altri mezzi di diffusione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12.

Articolo 4.

1. E' esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, in modalità *streaming on demand*, *downloading* e *catch up* fuori dal caso di cui alla lettera c) del precedente art. 3, tramite

Sezione OLAF

l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – su siti web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con separata Licenza.

2. E', altresì, esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE su canali disponibili esclusivamente in *webcasting*, tramite l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – ai siti web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata Licenza.

Articolo 5.

E', infine, esclusa dalla presente autorizzazione la comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio OLAF attraverso qualsiasi mezzo di diffusione radiofonica. Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata Licenza.

Articolo 6.

1. Nel caso in cui i palinsesti e/o i programmi oggetto della presente Licenza siano inclusi in tutto o in parte nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni attraverso una qualsiasi piattaforma trasmissiva, la Licenziataria si obbliga ad informare gli operatori broadcasting e di telecomunicazioni in questione che dovranno ottenere apposita, separata Licenza da SIAE e corrispondere ad essa i compensi calcolati sugli specifici e distinti ricavi loro derivanti dalle utilizzazioni del repertorio SIAE realizzati in ragione dell'attività svolta.

2. I corrispettivi percepiti dalla Licenziataria in ragione dell'inclusione dei palinsesti e/o programmi oggetto della presente Licenza nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni ai sensi del comma precedente costituiranno componenti della base per il calcolo del compenso SIAE di cui al successivo art. 12, comma 1, n. 3.

Articolo 7.

1. Sono sempre fatti salvi i diritti morali degli autori.
2. Le opere oggetto della presente Licenza dovranno, inoltre, essere utilizzate – integralmente o parzialmente – nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell'arte e della tecnica e ne saranno consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo televisivo e che non incidano su elementi creativi dell'opera.

3. La Licenziataria si obbliga, inoltre, ad indicare il nome degli autori delle opere utilizzate, ai sensi della presente Licenza, ogniqualvolta ciò non sia impedito da obiettive esigenze tecnico-funzionali di programmazione.

Articolo 8.

1. Appartengono al repertorio OLAF di SIAE i seguenti tipi di opere:

a) opere scritte e orali nel campo letterario, come poesie, novelle, racconti, romanzi e simili pubblicate per le stampe o create appositamente per la televisione, utilizzate nella loro versione originale (recitazione, lettura) ed opere scritte e orali nel campo scientifico;

b) opere delle arti plastiche e figurative (pittura, disegno, scultura e simili), comunque espresse ed opere fotografiche.

2. Sul sito SIAE all'indirizzo www.siae.it sarà consentito alla Licenziataria l'accesso alle informazioni ai sensi del comma 2 art. 27 Dlgs. 15 marzo 2017 n. 35.

3. Non rilevano, ai fini del pagamento del compenso, le utilizzazioni di opere dell'arte figurativa effettuate nell'ambito di notiziari di attualità e cronaca concernenti mostre e analoghe manifestazioni annunciate o in corso riguardanti le opere utilizzate.

Articolo 9.

Ai fini delle autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza resta inteso che: (i) le predette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono sempre assentite con esclusione della possibilità di download; (ii) le dette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono altresì assentite con l'espressa limitazione e vincolo che il repertorio OLAF di SIAE (e ciascuna opera o brano letterario che ne faccia parte) risulti sempre come non separabile dal programma televisivo nell'ambito del quale esso è utilizzato; (iii) le dette autorizzazioni non si estendono in alcun modo alle utilizzazioni dei repertori SIAE diversi dal repertorio OLAF di SIAE per le quali dovrà essere acquisita separata preventiva autorizzazione; (iv) per comunicazione al pubblico "a cura di terzi" o quella effettuata attraverso mezzi di cui la Licenziataria abbia la "disponibilità", si intende la comunicazione al pubblico effettuata dalla Licenziataria stessa con l'utilizzo della mera fornitura (ad opera dei terzi) di attrezzature fisiche atte a rendere possibile la predetta comunicazione, restando per contro inteso che l'utilizzo da parte della Licenziataria di servizi erogati da terzi che non abbiano mera natura strumentale alla fornitura delle attrezzature fisiche comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6.

Articolo 10.

Le utilizzazioni previste dalla presente Licenza devono essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa.

A tal fine la Licenziataria segnalerà a SIAE, almeno 60 giorni prima della data prevista per la diffusione, il titolo dell'opera, il nome dell'autore e/o eventuale traduttore (se opera straniera) e dell'editore utilizzando l'apposito modello allegato alla presente Licenza (Allegato 1). SIAE comunicherà, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni prima della data prevista per la diffusione, i termini dell'autorizzazione rilasciata o il divieto dell'avente diritto. Qualora la comunicazione di SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine predetto, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l'opera.

I termini e le condizioni previsti dai precedenti commi ai fini del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'avente diritto non trovano applicazione:

- a) nel caso in cui gli aventi diritto delle opere da utilizzare facciano pervenire a SIAE, e per conoscenza alla Licenziataria, la propria autorizzazione alla utilizzazione da parte della licenziataria;
- b) nel caso in cui la Licenziataria invii a SIAE l'autorizzazione scritta da parte degli aventi diritto all'utilizzazione delle proprie opere da parte della Licenziataria stessa utilizzando l'apposito modello allegato alla presente Licenza (Allegato 2).

La segnalazione non è necessaria – salvo eccezioni che SIAE, ad istanza degli aventi diritto, comunicherà alla Licenziataria – per la diffusione di opere e brani di opere letterarie del repertorio della Sezione OLAF di durata non superiore a venti minuti primi.

Le utilizzazioni di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE effettuate dalla Licenziataria senza la preventiva segnalazione, di cui ai commi precedenti, si considerano come effettuate illecitamente. SIAE si riserva al riguardo ogni azione e ragione nei confronti della Licenziataria e non garantisce la stessa relativamente ad azioni o turbative da parte dei titolari dei diritti di autore delle opere medesime.

Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli aventi diritto per l'utilizzazione di opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE a fini pubblicitari.

Articolo 11.

1. Il compenso per le utilizzazioni delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE è dovuto nella misura ed in conformità alle tariffe esposte nella tabella allegata alla presente Licenza (Allegato 3) e viene determinato in relazione:

Sezione OLAF

a) allo scaglione di introiti in cui si colloca il/i canale/i televisivo/i in versione standard (non TS) della Licenziataria, per ogni anno di validità della presente Licenza, in relazione ai "proventi" di cui ai successivi artt. 12, 13 e 14;

b) all'inquadramento delle opere utilizzate in una delle tipologie previste dall'Allegato 3.

2. Per ciascuna versione TS di uno o più canali oggetto della presente Licenza, la Licenziataria corrisponderà a SIAE un importo pari al compenso determinato con riferimento al corrispondente canale in versione standard (non TS), ai sensi del precedente comma 1, moltiplicato per 0,25.

3. La Licenziataria si obbliga, altresì, a comunicare a SIAE - tempestivamente e comunque prima dell'avvio della relativa trasmissione - l'attivazione o l'acquisizione di nuovi canali con palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità al fine di ottenere da SIAE la specifica e separata Licenza necessaria per la relativa diffusione.

Articolo 12.

Per "proventi" si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della presente Licenza e riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della medesima, dal bilancio certificato della Licenziataria nonché da quello della concessionaria incaricata della raccolta pubblicitaria e relativi:

1) ai ricavi/canoni da abbonamento di qualsiasi natura;

2) ai corrispettivi ricavati da operatori di piattaforma per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei canali televisivi della Licenziataria;

3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti e/o programmi televisivi della Licenziataria, secondo le modalità descritte all'art. 6;

4) ai corrispettivi per la diffusione effettuata ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva);

5) ad ogni altro introito, provento o corrispettivo connesso all'attività di diffusione televisiva autorizzata con la presente Licenza.

2. Resta inteso che in tutte le classi di proventi sopra disciplinate devono essere computati anche il valore di contratti di *bartering*, o cambio merci, eventualmente stipulati con altri operatori o con enti o ditte inserzioniste, nonché gli introiti, i proventi e i corrispettivi che la Licenziataria dovesse, per qualunque ragione, non esporre o ridurre per via di una qualunque forma di compensazione o

permuta o ancora in virtù di cessioni non effettuate al *fair value* (anche in forma di cartolarizzazione o *factoring*), rinuncia, minore valutazione o svalutazione (o operazioni assimilabili).

Articolo 13.

Sugli introiti di cui al punto 1) del comma 1 del precedente art. 12 risultanti dal bilancio della Licenziataria potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario esclusivamente nei seguenti casi:

- a) canoni devoluti alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in ragione delle peculiarità del servizio;
- b) ricavi da abbonamento realizzati da editori che esercitano al contempo attività di gestore di una piattaforma a pagamento (fornitore di pacchetto), in ragione dei correlati oneri di gestione ed investimenti tecnologici.

Articolo 14.

1. Con riferimento agli introiti di cui al punto 4) del comma 1 del precedente art. 12, ove la Licenziataria dichiara sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 4), di avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità, in considerazione delle spese di raccolta e dei costi di agenzia, sarà applicato un abbattimento forfettario nella misura del 35%. Tale abbattimento verrà applicato sugli introiti risultanti dal bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio o certificati da soggetto idoneo a rappresentare la medesima concessionaria, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai palinsesti e/o ai programmi diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione radiotelevisiva. In nessun caso l'incidenza del suddetto abbattimento potrà eccedere il 20% dei ricavi pubblicitari riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della presente Licenza iscritti nel bilancio della Licenziataria.

2. Nel caso in cui la Licenziataria dichiara, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 5), di non avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità e di provvedere direttamente alla raccolta, sarà applicato, in considerazione delle relative spese, un abbattimento forfettario dei ricavi pubblicitari iscritti nel bilancio della licenziataria e rilevanti ai sensi della presente Licenza nella misura del 20%.

3. L'applicazione degli abbattimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è subordinata alla produzione da parte della Licenziataria della documentazione - richiamata negli artt. 20 e 21 fermo quanto disposto dall'art. 27.

Articolo 15.

1. Nel caso in cui la Licenziataria svolga la propria attività di comunicazione al pubblico delle opere del repertorio OLAF di SIAE tramite diffusione televisiva, a propria cura o a cura di terzi, attraverso un servizio di Pay per View (PPV) il compenso è determinato individuando il prodotto tra la somma degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera del repertorio OLAF di SIAE (salvo il minimo garantito di 100 accessi) ed il prezzo al netto dell'IVA dell'accesso PPV di ciascuna opera. Sul valore ottenuto si applicherà l'aliquota del 5%.

2. Sul prezzo di ciascuna opera potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario in considerazione delle spese di gestione del servizio del relativo incasso da parte della Licenziataria.

3. Ai fini dell'applicazione del compenso previsto ai commi precedenti, la Licenziataria si obbliga a fornire, oltre ai dati di cui all'art. 25 della presente Licenza, anche il numero degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera, oltre al prezzo unitario al netto dell'IVA di ciascuna opera offerta, previsti dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 16.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui all'art. 3 lett. b) e c) ove effettivamente intervenute, è dovuta una maggiorazione unica annua della misura dell'1% del compenso annuale come determinato ai sensi degli artt. 11, 12, 13 e 14.

Articolo 17.

Nel caso in cui la Licenziataria svolga attività di gestore di piattaforma è tenuta - quale fornitore di pacchetto televisivo ed in relazione alla diffusione delle opere del repertorio OLAF di SIAE per il tramite della medesima piattaforma - al versamento di un compenso aggiuntivo annuale il cui ammontare potrà essere determinato, fermo il disposto dell'art. 24, sulla base delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 20 e 21 ed in considerazione del numero dei canali editi dalla Licenziataria ed editi da terzi presenti sulla piattaforma nell'esercizio di competenza.

Articolo 18.

SIAE si riserva di effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche della composizione del *bouquet* dei canali della licenziataria funzionali al rilascio di nuove separate autorizzazioni.

Articolo 19.

1. La licenziataria si obbliga a corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di pagamento da parte di SIAE un compenso sulle utilizzazioni delle opere comunicate nelle modalità e scadenze previste al successivo art. 25 calcolato in via provvisoria come segue: la misura della tariffa sarà calcolata, in relazione allo scaglione di introiti applicabile ai sensi del precedente art. 11 al canale/i televisivo/i in base alla dichiarazione della Licenziataria da inviare a SIAE entro il termine di due mesi precedenti la scadenza dell'esercizio sociale della Licenziataria, come indicato al successivo art. 20, comma 1, e comprensiva del compenso di cui al precedente art. 16. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto, la tariffa provvisoria sarà calcolata nella stessa misura dell'anno precedente. La tariffa applicata in via provvisoria non sarà oggetto di recupero in caso di passaggio del canale/i televisivo/i ad uno scaglione di introiti inferiore rispetto a quello applicato per il calcolo della tariffa provvisoria.

2. Le modalità di pagamento dei compensi provvisori previsti dal precedente comma potranno essere oggetto di specifica negoziazione fra le parti, da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

3. I pagamenti verranno effettuati presso:

[inserire coordinate bancarie SIAE]

Articolo 20.

1. La Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE copia del proprio bilancio definitivo certificato, relativo ad ogni singolo esercizio, entro 15 giorni dall'approvazione nei termini di legge (120/180 giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio sociale).

2. Il termine di cui al comma 1, in ragione della data di chiusura al dell'esercizio della Licenziataria, scade il giorno dell'esercizio successivo a quello di competenza. *[inserire al momento della compilazione]*

3. Ove il bilancio non contenga tutte le informazioni necessarie per l'esatta identificazione dei ricavi realizzati come definiti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del comma 1 dell'art. 12 e all'art. 16 per l'individuazione delle quote dei suddetti ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, dovrà essere inderogabilmente accompagnato da idonea certificazione integrativa sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale della Licenziataria.

Articolo 21.

1. Con riferimento ai ricavi pubblicitari, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 12, la Licenziataria, giusto il disposto dell'art. 14, si obbliga altresì inderogabilmente a far pervenire a SIAE, unitamente al bilancio e nei medesimi termini e modalità di cui al precedente art. 20, per ogni anno di validità della presente Licenza, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui la Licenziataria si avvalga di separata concessionaria di pubblicità:

- dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 4) ai sensi del precedente art. 14, comma 1;
- copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi e/o ai palinsesti diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, e per la quota parte ad essi imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione;
- ogni ulteriore certificazione, dichiarazione e/o documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all'esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati;

b) nel caso in cui la Licenziataria non si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 5) ai sensi del precedente art. 14, comma 2.

2. Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a ciascuna delle altre attività.

Articolo 22.

1. Acquisita la documentazione di cui ai precedenti artt. 20 e 21 e salvo il disposto del successivo art. 27, in caso di passaggio del canale televisivo ad uno scaglione di introiti superiore rispetto a quello applicato in via provvisoria, ai sensi del precedente art. 19, SIAE effettuerà il calcolo dell'importo dovuto conseguente alla variazione di tariffa sulle utilizzazioni dell'anno in cui si è verificata la variazione e ne darà comunicazione scritta alla Licenziataria. Resta comunque salvo il diritto di SIAE a richiedere il compenso per ulteriori utilizzazioni effettuate nell'anno che dovessero essere comunicate dalla Licenziataria successivamente.

2. L'importo dovuto ai sensi del precedente comma dovrà essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di SIAE.

Articolo 23.

L'obbligo della Licenziataria di corrispondere a SIAE i compensi previsti al presente Capo non può essere in alcun modo escluso o derogato da eventuali pattuizioni inserite in contratti stipulati con terzi per la realizzazione delle opere.

Articolo 24.

Le modalità di fornitura, acquisizione ed elaborazione delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 20 e 21 potranno essere oggetto di specifica negoziazione fra le parti, da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

CAPO III

Reportistica e sanzioni

Articolo 25.

1. Al fine di consentire la corretta individuazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE utilizzate, la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione ai titolari dei diritti, la Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE report mensili, analitici e completi delle programmazioni effettuate nel periodo di riferimento.

2. I report mensili devono contenere l'intera programmazione giornaliera della Licenziataria, separatamente per ciascun canale oggetto della presente Licenza.

I report devono, in particolare, dare completa evidenza di tutte le opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE contenute in ciascun programma e, per ciascuna di esse, dei dati di seguito riportati:

- 1) Nome/i dell'Autore/i;
- 2) Titolo dell'opera letteraria o dell'arte figurativa;
- 3) Nome della casa editrice;
- 4) Durata effettiva dell'utilizzo dell'opera e, in particolare per le opere delle arti figurative, indicazione della tipologia di utilizzo (specifica o accessoria);

Sezione OLAF

3. I report completi di tutte le informazioni come sopra descritte ed enumerate, dovranno pervenire a SIAE con cadenza mensile: (i) entro il giorno 28 del secondo mese successivo a quello di riferimento e (ii), in ogni caso, entro e non oltre il termine massimo di 90 (novanta) giorni da ciascun giorno di utilizzazione.

4. Il mancato rispetto degli obblighi disciplinati dal presente articolo, sia per quanto attiene alla completezza delle informazioni, che per quanto attiene al rispetto dei termini previsti per la fornitura dei report al paragrafo (ii) del comma precedente nonché la fornitura di dati falsi o erronei, comportano l'applicazione di una penale che sarà computata nella misura dello 0,14% per ciascun giorno di ritardo dalla data di scadenza dei 90 (novanta) giorni prevista al comma 3 del presente articolo o da quella del ricevimento della comunicazione di SIAE relativa alla incompletezza, falsità o erroneità dei dati forniti. In tal caso, ferme le sanzioni, sopra previste, SIAE procederà a diffidare la licenziataria a fornire dati completi ed a rettificare i dati erronei entro un termine massimo di 30 giorni. Qualora gli inadempimenti oggetto del presente comma permangano, costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del Dlgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio OLAF di SIAE. Nel caso di fornitura di dati falsi, non appena completate le necessarie verifiche, SIAE potrà inviare direttamente alla licenziataria la predetta comunicazione di risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. Resta salvo il diritto di SIAE di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate.

Articolo 26.

1. Nel caso in cui la Licenziataria faccia pervenire a SIAE report delle programmazioni nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 paragrafo (i) dell'art. 25 ed utilizzando il form e la piattaforma che saranno messi a disposizione da SIAE presso il sito internet www.siae.it, previa autenticazione, è riconosciuta una deduzione premiale a valere sul compenso complessivo annuo dovuto determinata nella misura del 2%.

2. L'applicazione della deduzione premiale avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22.

3. Resta inteso che la Licenziataria decadrà dal diritto alla deduzione premiale nel caso in cui il report, pur essendo fornito attraverso il form e la piattaforma messi a disposizione dalla SIAE, sia tardivo, incompleto o contenga dati falsi o erranei.

Articolo 27.

1. Fermo il disposto dell'art. 24, il mancato rispetto da parte della Licenziataria degli obblighi di fornitura dei bilanci e della documentazione prevista dagli artt. 20 e 21 della presente Licenza, indispensabili per la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione agli aventi diritto, nonché la fornitura di dati falsi o erranei, comportano l'applicazione di una penale che sarà computata nella misura dello 0,14% per ciascun giorno di ritardo dalla data di scadenza del termine previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 20 o da quella del ricevimento della comunicazione di SIAE relativa alla incompletezza, falsità od erroneità dei dati e/o dei documenti forniti. In tal caso, ferme le sanzioni sopra previste, SIAE procederà a diffidare la licenziataria a fornire dati completi ed a rettificare i dati

erranei entro un termine massimo di 30 giorni. Qualora gli inadempimenti oggetto del presente comma permangano, costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. n. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio OLAF di SIAE. Nel caso di fornitura di dati falsi, non appena completate le necessarie verifiche, SIAE potrà inviare direttamente alla licenziataria la predetta comunicazione di risoluzione della Licenza ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Resta salvo il diritto di SIAE di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi dovuti ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate.

Articolo 28.

1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dagli articoli 19 comma 1 e 22 comma 2 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento.

2. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

3. La Licenziataria sarà tenuta, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto di SIAE - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli artt. 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

CAPO IV

Disposizioni finali e durata

Articolo 29.

1. La Licenziataria si obbliga a consentire a SIAE - attraverso una delle primarie società di revisione contabile ed a spese di SIAE - ogni controllo delle proprie scritture e documentazioni amministrative nonché dei processi e delle procedure aventi rilevanza per l'applicazione delle clausole della presente Licenza.

2. Resta inteso che, per tale controllo, SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza estrazione di copia della documentazione visionata e senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli incaricati SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica. L'attività di controllo sarà soggetta all'obbligo del segreto aziendale e della riservatezza nei confronti della Licenziataria.

Articolo 30.

Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, SIAE manleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione rispetto alle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell'autore o di altri tipi di diritti non amministrati da SIAE fino ad un importo massimo complessivo annuo pari al 10% dell'ultimo compenso definitivo.

Articolo 31.

1. La presente Licenza rilasciata da SIAE ha decorrenza dal e cesserà il *[durata da 1 a 3 anni]*
2. L'efficacia della presente Licenza è, tuttavia, sospensivamente condizionata alla trasmissione del primo report mensile, nei termini previsti dal precedente art. 25, nonché al versamento del relativo compenso provvisoriamente determinato ai sensi del precedente art. 19.
3. SIAE e la Licenziataria si impegnano ad attivare ogni opportuno contatto per la rinnovazione delle Condizioni di Licenza relative alla utilizzazione delle opere appartenenti al repertorio OLAF di SIAE almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della presente Licenza.
4. Nelle more della negoziazione e per un termine massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza fissata dal comma 1 del presente articolo continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui alla presente Licenza sia pur con salvezza degli effetti che deriveranno dal nuovo rilascio.
5. Decorso inutilmente il termine di 6 (sei) mesi, previsto al comma precedente, la presente Licenza non spiegherà più alcun effetto e le utilizzazioni delle opere del repertorio OLAF di SIAE che ne sono oggetto dovranno ritenersi non più autorizzate.

Articolo 32.

Sono fatti salvi i diritti spettanti:

- ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli articoli 72 e 73 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 della medesima legge;
- agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima legge.

Articolo 33

E' fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-Licenza. Qualora la Licenziataria non rispetti tale divieto, la presente Licenza si intenderà risolta, previa comunicazione di SIAE, espressa nei termini di legge.

Articolo 34.

La Licenziataria prende atto che SIAE, in presenza di giustificati motivi, potrà variare unilateralmente una o più clausole della presente Licenza. In tal caso SIAE darà comunicazione scritta alla Licenziataria dell'intervenuta variazione, inviando

Sezione OLAF

“proposta di modifica unilaterale della Licenza” con un preavviso di 60 giorni. Entro tale termine la Licenziataria potrà recedere dalla presente Licenza.

Articolo 35.

1. La Licenziataria dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato dalla SIAE, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico della stessa e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui alla presente Licenza, manlevando SIAE per eventuali sanzioni o

danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della Licenziataria o di suoi eventuali collaboratori.

2. La Licenziataria si impegna a non porre in essere pratiche commerciali e contrattuali nei confronti degli aventi diritto volte a compromettere, ridurre o comunque ostacolare l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa sul diritto d'autore e di altri eventuali futuri diritti equiparabili.

Articolo 36.

Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente Licenza sarà competente il Foro di Roma con esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa.

Articolo 37.

Ogni comunicazione relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo Posta elettronica certificata:

Per la licenziataria

.....
.....
.....
.....

Per SIAE:

Viale della Letteratura n. 30

00144 Roma

e-mail:

olaf@pec.siae.it

Articolo 38.

Su tutti i corrispettivi derivanti dalla presente Licenza è dovuta ai sensi di legge IVA anche ove non specificato.

Sezione OLAF

Articolo 39.

Sono allegati alla presente Licenza:

Allegato 1: Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di opera appartenente al repertorio OLAF

Allegato 2: Autorizzazione all'utilizzo dell'opere appartenente al repertorio OLAF acquisita da parte della Licenziataria

Allegato 3: Tabella compensi per diffusione opere del repertorio OLAF

Allegato 4: Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna

Allegato 5: Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna

Gli Allegati alla presente Licenza devono essere inviati al seguente indirizzo mail: olaf@siae.it

Data

PER ACCETTAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

.....

.....

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., le clausole di cui agli articoli: 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36.

PER ACCETTAZIONE

**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679**

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

LA LICENZIATARIA

.....

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI OPERA
APPARTENENTE AL REPERTORIO OLAF**

La Licenziataria

chiede di poter utilizzare sul canale televisivo

la seguente opera:

Titolo

Opera intera

Brano letterario

Opera arte figurativa /utilizzo specifica

Opera arte figurativa/utilizzazione accessoria

Titolo e autore opera originale (se derivata).....

Autore/i

Traduttore/i

Editore

Data utilizzazione

Canale di utilizzazione

FIRMA LICENZIATARIA

Data,

Qualora l'autorizzazione di SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine stabilito dall'art. 10) delle Condizioni Generali di Licenza, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l'opera.

**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA APPARTENENTE AL REPERTORIO OLAF
ACQUISITA DALLA LICENZIATARIA**

Io sottoscritto/a(posizione SIAE n°.....)

e-mail telefono

in relazione all'opera dal titolo

autore/i

titolo e autore/i opera originale (se derivata)

nella mia qualità di

autore /traduttore

co- autore

avente causa (erede/rappresentante eredi, legale rappresentante, editore, cessionario) dell'autore
.....

ed in quanto titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alla comunicazione al pubblico per l'intero o per quota parte, fatti salvi gli obblighi di cui all'art 17 del Regolamento Generale di Siae,

AUTORIZZO

l'Emittente ad utilizzare l'Opera in tutto o in parte sul canale televisivo.....

in data comprese le repliche, entro un anno dalla data indicata, su tutti i canali televisivi editi dalla Licenziataria. L'autorizzazione comprende le utilizzazioni on line dell'opera purché effettuate in simultanea all'utilizzazione televisiva (simulcasting) e la messa a disposizione del pubblico gratuitamente entro i sette giorni successivi alla loro diffusione televisiva (modalità catch up).

Dichiaro di essere iscritto a Siae Sezione OLAF e che l'Opera è tutelata e appartiene alle:

Opere Letterarie

Arti Figurative

Sezione OLAF

Prendo atto ed accetto che la Licenziataria corrisponderà un compenso a titolo di diritto d'autore, determinato nel rispetto degli accordi vigenti tra la Licenziataria e SIAE, per la diffusione suindicata in base al "valore minuto", alla tipologia dell'opera e alla durata della diffusione.

Prendo altresì atto ed accetto che il corrispettivo a titolo di diritto d'autore così come sopra determinato per l'utilizzazione da parte della Licenziataria dell'Opera, sarà a me direttamente liquidato per la quota parte cui ho diritto dalla SIAE in base alle regole ed ai criteri di cui allo Statuto e al Regolamento Generale dell'Ente.

L'autorizzazione di cui alla presente è condizionatamente subordinata alla trasmissione di quest'ultima a SIAE, per la verifica dei dati ivi contenuti, entro 60 giorni dalla data prevista per la prima diffusione.

FIRMA AVENTE DIRITTO

FIRMA LICENZIATARIA

.....

.....

Data

ALLEGATO 3

Compensi dovuti da emittenti televisive operanti in ambito nazionale per diritto di diffusione e per diritto di registrazione ai fini della diffusione del repertorio OLAF di SIAE, come definito all'art. 12 della Licenza.

Compenso-base relativo alle diffusioni televisive effettuate dal per ogni minuto primo o frazione della durata effettiva della diffusione. Le frazioni successive al primo minuto si arrotondano fino a 30" per difetto e da 31" per eccesso.

a) introiti fino ad euro	1.500.000	€ 0,10
b) introiti fino ad euro	5.000.000	€ 0,20
c) introiti fino ad euro	10.000.000	€ 0,40
d) introiti fino ad euro	20.000.000	€ 0,90
e) introiti fino ad euro	50.000.000	€ 2,00
f) introiti fino ad euro	100.000.000	€ 4,50
g) introiti fino ad euro	250.000.000	€ 6,00
h) introiti oltre euro	250.000.000	€ 7,90

Coefficiente di moltiplicazione del compenso-base per tipologia di opera:

a) opere letterarie originali	20
b) opere letterarie derivate da altre preesistenti i cui aventi diritto non sono tutelati dalla SIAE	10
c) opere letterarie derivate da opere di pubblico dominio	15
d) opere dell'arte figurativa	16.5
- <u>per utilizzazione specifica</u> : per durata superiore al minuto primo, supplemento di 5/60 per ciascuna tranches di 5"	
- <u>per utilizzazione accessoria</u> (sigle, sfondi, ecc.): una volta il compenso/minuto per ciascun ciclo di cinque emissioni	

ALLEGATO 4

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o nata/o il a in qualità di legale rappresentante della Licenziataria rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 14 , 19 5, e 20 della Licenza ed ai fini della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa al/ai canale/i è stata effettuata nell'esercizio per il tramite della concessionaria

.....

ALLEGATO 5

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o nata/o il a in qualità di legale rappresentante della
Licenziataria rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti
delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12 ,14 18 e 19 della Licenza ed ai fini della relativa
corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa al/ai canale/i è stata effettuata nell'esercizio
direttamente dalla Licenziataria e senza l'intervento di una concessionaria esterna.

.....